



**PUNTO CONCORSI**  
La comunità professionale  
per le università e gli enti pubblici di ricerca

n. 21 – 13 novembre 2019

## **È LEGITTIMO IL GIUDIZIO NEGATIVO DI UNA PROVA MOTIVATO DA UNA GRAFIA ILLEGGIBILE?**

**È possibile dare un voto negativo ad un elaborato perché è impossibile comprendere il significato delle parole a causa di una grafia illeggibile?**

La grafia di un candidato, ancorché essere un elemento estrinseco dell'elaborato, riferendosi alla sua forma fisica, vale a dire alla scrittura, al modo di redazione dei segni sul supporto cartaceo, è una forma di manifestazione della propria personalità. In quanto tale, alla scrittura va posta attenzione nella misura in cui può essere fonte di riconoscibilità.

Come si regola dunque la potenziale riconoscibilità della grafia con l'osservanza del principio della segretezza e dell'anonimato delle prove scritte di esame nei concorsi pubblici? Ebbene, è stato detto che è necessaria sì la rigorosa applicazione delle regole formali preordinate dall'ordinamento al fine di evitare la identificabilità a priori degli elaborati nel contesto della specifica procedura concorsuale, ma che la regola dell'anonimato delle prove scritte non può essere irrigidita fino al punto di costringere taluni candidati a scrivere secondo una grafia diversa da quella che abitualmente usano; (**TAR Sardegna Cagliari, Sez. I Sent., 15/02/2016, n. 129**). Od ancora: la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in senso tanto tassativo ed assoluto da comportare l'invalidità della prova ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, non essendo "a priori" da escludere la possibilità che la commissione giudicatrice riconosca la calligrafia d'un candidato o qualche altra sua particolarità nell'estendere l'elaborato, per affermare la riconoscibilità e, quindi, l'invalidità della prova stessa, essendo invece necessario che si sia in presenza di elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzione del candidato di farsi riconoscere (**TAR Umbria Perugia Sez. I Sent., 17/08/2007, n. 612**). Il ragionamento è che, in caso contrario, sarebbe impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori che un commissario sia in condizione di riconoscere una particolare modalità di stesura (il numero di pagine; il colore dell'inchiostro; la grafia in corsivo; la divisione in colonne o paragrafi; un'eventuale sottolineatura; ecc.): occorre, invece, l'esistenza di elementi atti a comprovare in modo inequivoco l'intenzione del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (**Cons. Stato Sez. VI, 08/09/2006, n. 5220**).

Tale regola vale anche nei concorsi con un esiguo numero di candidati nei quali non si può escludere "a priori" che un componente della commissione giudicatrice venga a conoscenza della calligrafia del candidato, dovendosi ritenere che non viene lesa la regola dell'anonimato quando sia mantenuto il segreto documentale, ossia quando manchi agli atti del concorso un qualsiasi elemento che possa consentire il collegamento tra candidati e prove scritte (**T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 11/12/2001, n. 5415**), essendo comunque necessaria l'emersione di elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzione del candidato di farsi riconoscere (**Cons. Stato Sez. V, 26/09/2000, n. 5098**).

Piace segnalare, per la questione di genere, una pronuncia pur datata del Consiglio di Stato (**Cons. Stato Sez. V, 03/02/1992, n. 102**) secondo la quale in sede di prova scritta d'esame in un pubblico concorso non hanno alcuna rilevanza giuridica circostanze quali il ristretto numero di candidati e l'appartenenza al sesso femminile e corrispondente grafia di una sola candidata.

Invero, talvolta il compito della commissione è davvero ingrato, soprattutto quando si ha a che fare con una (calli)grafia "ostile": in tal caso, anche quando il candidato abbia copiato in bella copia solo parte della minuta del proprio elaborato, la commissione esaminatrice non si può sottrarre alla decifrazione della grafia non chiara della minuta, valutando il compito nella sua interezza; pertanto, è



**PUNTO CONCORSI**  
La comunità professionale  
per le università e gli enti pubblici di ricerca

---

illegittimo il giudizio negativo motivato con riferimento alla sola parte copiata ed alla difficoltà di decifrare la grafia della minuta (**Cons. Stato Sez. VI, 14/07/1987, n. 470**).

Quanto a quest'ultimo aspetto, però, si segnala una recentissima pronuncia (**Cons. Stato Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749**) relativa ad un giudizio negativo così formulato su una delle due prove scritte: *“Calligrafia di difficile comprensione con conseguente scarsa individuazione dei concetti che si intendevano esprimere”*. In sede giudiziale, non avendo offerto l'appellante alcun elemento, anche solo indiziario, idoneo a supportarne la pretesa irragionevolezza o irrazionalità o illogicità o arbitrarietà della valutazione della commissione, il motivo di gravame non è stato accolto dal momento che, si dice, *“è del tutto plausibile che una non chiara calligrafia renda non solo difficoltosa la lettura dell'elaborato, ma possa impedirne la effettiva comprensibilità e rendere impossibile trarre un giudizio compiuto sui suoi contenuti del elaborato scritto. Le delineate conseguenze della non chiara calligrafia, per un verso, non possono essere imputate alla commissione di concorso e, per altro verso, non possono determinare di per sé l'illegittimità di un giudizio negativo sugli elaborati concorsuali, incombendo sui candidati un onere di diligenza anche quanto alla formale redazione dell'elaborato con calligrafia chiara ed intellegibile onde consentire alla commissione di svolgere compiutamente e correttamente la propria funzione.”*

Attenzione alla calligrafia, dunque, anche perché, come prosegue il Consiglio di Stato, è normale che *“(soprattutto durante lo svolgimento di prove concorsuali) la calligrafia possa essere influenzata da una serie di fattori anche emotivi e contingenti, quali la ristrettezza dei termini assegnati per la redazione dell'elaborato, l'approssimarsi della scadenza del termine finale per la consegna, l'essere costretti dalla complessità dell'argomento a più stesure dello stesso.”*